

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nº 13 del 31/1/2019

Oggetto: Convenzione ex art. 14 del CCNL per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno mese di gennaio alle ore 10,00 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza della dott.ssa Maria Trimarco – Vicesindaco - nelle persone dei Sigg. :

presenti assenti

			Totale	3	2
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	1
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE		X
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	+
1	Nicola	PARISI	SINDACO		X

2

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LAGIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Il Sindaco del Comune di Buccino ha richiesto al Sindaco di Pertosa l'utilizzo del Responsabile dell'Area Demografici in ragione della convezione dell'art. 14 CCNL di comparto Enti Locali;

Considerato che il Responsabile dell'Area Demografici dell'Ente in forza al Comune di Pertosa è il Sig. Francesco De Lauso e che lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità a garantire la copertura del servizio anche aderendo ad una convenzione ex art. 14 CCNL di comparto Enti Locali con il Comune di Albanella;

Atteso che il Comune di Pertosa con delibera di G.C. n. 05 del 23.01.2019 ha autorizzato la convenzione di cui all'art. 14 CCNL di comparto Enti Locali in quanto strumento ordinario e legittimo di gestione come richiamato nell'Orientamento ARAN - RAL 1770 - che recita:

a) la disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004 trova applicazione nel caso di personale

utilizzato a tempo parziale da ente diverso da quello di appartenenza;

b) a tal fine è previsto, infatti, che gli enti locali possono utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze organizzative, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi determinati e per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, con il consenso dei lavoratori interessati e secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati;

- c) la convenzione, in particolare, deve disciplinare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- d) in considerazione della circostanza che la disciplina contrattuale faccia riferimento al "rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo", si deve ritenere che la utilizzazione da parte di un ente diverso da quello di appartenenza possa avvenire solo per una parte dell'ordinario orario di lavoro settimanale che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l'ente di appartenenza;
- e) quindi, la clausola contrattuale consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo (normalmente 36 ore settimanali) cui è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, il dipendente presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione in allegato secondo le modalità in esso richiamate e le ulteriori condizioni rinviate successiva definizione tra le parti;

Richiamate le disposizioni contrattuali e di norma di seguito specificate:

- a) l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- b) l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia. Sebbene per i titolari di posizione organizzativa non è stabilito un orario di lavoro massimo settimanale

(in quanto esso dipende dalle esigenze della posizione organizzativa), è altresì vero anche che quello minimo è, comunque, stabilito in 36 ore settimanali e non può essere modificato o integrato né a livello di contrattazione integrativa né a livello di contratto individuale o per iniziativa unilaterale del datore di lavoro pubblico;

- c) la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;
- d) nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- e) in base all'art.14 del CCNL del 22.1.2004, al personale utilizzato a tempo parziale secondo le modalità ivi previste (commi 1 e 2), può essere conferita anche la titolarità di una posizione organizzativa, cumulabile con l'eventuale analogo incarico posseduto dal dipendente presso l'ente di appartenenza (commi 4 e 5). L'importo annuale della retribuzione di posizione previsto per la posizione organizzativa affidata (calcolato secondo i medesimi criteri autonomamente adottati dall'ente per tutte le altre posizioni organizzative) deve essere riproporzionato in relazione alla durata del tempo di lavoro stabilito nella convenzione di utilizzazione;
- f) l'art.15 del CCNL Enti Locali 2018, definisce i termini economici per l'attribuzione dell'indennità di posizione organizzativa e per l'indennità di risultato;

Preso atto che, a conferma della possibilità di utilizzo della predetta normativa contrattuale, il Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, con nota prot. n. 34688 del 07/10/2006, ha chiarito che la disciplina contenuta nell'art. 14 del CCNL si sostanzia come fattispecie diversa da quella regolata dall'art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007 e che, quindi, resta ferma la possibilità per le amministrazioni locali di ricorrere alla su indicata disciplina;

Considerato che, la convenzione, senza attivare né nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa a scavalco in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco (nel senso si era espresso il Ministero dell'Interno-Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.º 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);

Atteso che tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, e a maggior ragione nel caso di specie, determinando una riduzione di spesa del personale;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Pertosa e Buccino al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente Sig. Francesco De Lauso, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 e s.m.i.;

- di disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

Visto l' allegato schema di convenzione, avente ad oggetto "Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e s.m.i. per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente", disciplinanti rispettivamente i rapporti tra il Comune di Pertosa ed il comune di Buccino;

Dato atto che ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 rientra tra le competenze della Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- -il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- II D.Lgs. 165/2001;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con votazione unanime, palese, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di convenzione –sub A)- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e s.m.i. per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente" tra questo Comune ed il Comune di Pertosa, per l'utilizzazione del dipendente Sig. Francesco De Lauso, cat. giuridica "D5", ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, nell'ambito delle iniziative volte a favorire la collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- 2) di dare atto che si procederà alla stipula delle suddette Convenzioni non appena i comuni contro interessati avranno approvato, mediante deliberazione di Giunta Comunale, i medesimi schemi di Convenzione;
- 3) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Buccino la convenzione di cui al punto 1) del presente provvedimento;
- 4) di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134-4° comma del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 es.m.i. per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente

L'anno de la la la TRA							
L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di , tra il Comune di Pertosa, C.F. 83002370654 e P.IVA 00785200650, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof. Michele Caggiano,							
Il Comune di Buccino, C.F.82003670658 e P. IVA 00787310655 legalmente rappresentato dal RILEVATO che:							
- a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza"; - l'Amministrazione comunale di Pertosa (SA) con deliberazione di G.C. n del, e l'Amministrazione comunale di Buccino (Sa), con deliberazione di G.C. n del, hanno indeterminato del comune di Pertosa, con categoria giuridica D5, e profilo professionale di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004;							
SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1							
Ommett							
La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Buccino del dipendente Sig. Francesco De Lauso, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Pertosa nella qualità di Funzionario Amministrativo, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento presso il Comune di Buccino, delle funzioni di Responsabile dell'Area Demografici.							
ART. 2							
Durata 1 V							
La durata della presente Convenzione è fissata in anni 1 (uno), rinnovabile, decorrenti dal							
Per l'eventuale proroga sarà sufficiente i							
Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Buccino ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Pertosa, e l'assenso del dipendente interessato.							

ART. 3 Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente Sig. Francesco De Lauso presterà servizio presso il Comune di Buccino per un tempo di lavoro pari a Ventuno (21) ore settimanali, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, con l'articolazione definita di comune accordo tra le parti.

Presso il comune di Pertosa continuerà a prestare servizio per un totale di Quindici (15 ore) settimanali nella giornate del martedì e venerdì e n.3 ore lunedì pomeriggio secondo la modulazione

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Pertosa, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4 Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Pertosa cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Pertosa, comune capo-convenzione, corrisponderà al dipendente l'intero trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione ed in aggiunta l'eventuale trattamento economico "accessorio"; spettante per l'incarico di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Il trattamento economico fisso e continuativo, il trattamento accessorio ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale di Buccino saranno rimborsati mensilmente

Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Pertosa secondo le modalità e gli importi quantificati dal Settore Finanziario in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate, ed in particolare la spesa graverà su ciascuno dei due Enti nelle seguenti proporzioni:

-Comune di Buccino : (21/36);

-Comune di Pertosa: (15/36).

Il Comune di Buccino si obbliga a corrispondere al dipendente il rimborso delle spese di accesso alla sede comunale partendo dal comune capo-convenzione, quantificate nella misura stabilita dalla normativa vigente. Tali spese verranno liquidate mensilmente, dietro presentazione di idonea

ART. 5 Assunzione incarico di Posizione Organizzativa

Al medesimo dipendente, in virtù dell'assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 8 CCNL 31/3/1999), mediante autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Buccino sarà riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art.15

ART. 6

Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le

ferie concesse dal Comune di Buccino saranno comunicate al Settore competente del Comune di

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Pertosa che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Buccino.

ART. 7

Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- 1. per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- 2. per scadenza della presente convenzione;
- 3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
- 4. per recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati;
- 5. per mancato rimborso da parte del Comune di Buccino delle somme dovute nei tempi e nei

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo raccomandata A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Registrazione

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 9

Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI PERTOSA

IL COMUNE DI BUCCINO

PER ACCETTAZIONE

Il Dipendente

Dott.ssa Maria Trimarco



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca F.to come originale

F.CO.COME ORIGINATE	******	***************************************
O SI esprime parere favorevole in ordine alla	******** tecnica ai sei	nsi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00
O Si esprime parere favorevole in ordine alla	regularità technolori	
		The principality of the second
	Commence of the commence of th	1-115-+ 40 D tas 267/00
O Si esprime parere favorevole impredime alla i	egolarità contabile ai s	ensi deliar. 49 D. 193. 2017 -
O Si esprime parere favorevole in ordine alla i	******	
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
The state of the s	TO DI PUBBLICAZI	ONE
CERTIFICA	FO DE FODDAS	
dollhorazion	e è stata :	
Si certifica che copia della presente deliberazion	* T##+	
E 4 FEB. 2019	registrata al r	per prescritta
Affissa all'Albo Pretorio il	Fegisuata ai i	
and the second s	marrà fino alla scadenz	a.
Pubblicazione di giorni guindici consecutivi e vi ri	Heim we	
Buccino li £ 4 FEB. 2019	RELUIS .	
Buccino II 🙉 🕶 6 ED.		Il Segretario Comunale
Il Responsabile dell'Albo Pretorio		
F.to Sig. Sabato A. Trimarco		f.to Dott.ssa Margherita Torraca
: \@\	No State	
	(A DI SAV	***********
***************************************	**************************************	
ESEC	JIIVITA'	
re- the is	cuestesa deliberazione	
l sottoscritto Segretario Comunale certifica che la	300000	
) è stata dichiarata immediatamente esecutiva		
) è divenuta esecutiva per decorrenza termini		
y c available costable par		
Corpo F 4 FEB. 2019		Companie
uccino ii 4 100. 2013 /C	7 <u>191</u> .	Il Segretario Comunale
		to Dott.ssa Margherita Torraca
	Na. 18 17 7 -	
		welling any and the second sec
instance.	CO SECULO	
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art.	125 D. Lgs. п. 267/2000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Masmessa in eleuch of cability abbo community		
tarak da 1868 tahun 1864 tahun 18 Baran 1864 tahun 1864		
		At attach
EA CCD GOSG	المستشير	Per copia conforme all'originale



Dott.ssa Maa